

DECISIONE (UE) 2015/886 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 2015****recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni***[notificata con il numero C(2015) 3782]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board),

considerato quanto segue:

- (1) La decisione 2014/312/UE della Commissione ⁽²⁾ prevede un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i prodotti vernicianti per interni e per esterni affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e requisiti rivisti. Gli Stati membri hanno tuttavia informato la Commissione che, a causa dell'elevato numero di prodotti e dei criteri aggiuntivi, non sarebbero stati in grado di verificare entro i dodici mesi concessi i prodotti cui è stato assegnato il marchio. È necessario un periodo supplementare per garantire una transizione agevole.
- (2) Gli esperti tecnici hanno comunicato alla Commissione e a taluni Stati membri che il testo attuale dell'articolo 2, punto 14, non è chiaro. La definizione in questione può dare adito a un'interpretazione fuorviante per quanto attiene ai «sistemi polari». È necessario chiarire l'espressione «sistema polare», che si riferisce al sistema analitico e non al sistema di rivestimento. Si è inoltre raccomandato di specificare nelle definizioni un parametro tecnico aggiuntivo, ossia la pressione del vapore. Ai fini della coerenza e della chiarezza tutte le modifiche apportate al testo dell'articolo 2, punto 14, devono rispecchiarsi anche nel testo dell'articolo 2, punto 13, per quanto concerne i VOC.
- (3) Sulla scorta delle discussioni tenutesi nel novembre del 2014 in occasione delle riunioni del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board) e del forum competente, è necessario chiarire che il criterio 3 a) e il relativo riferimento contenuto nella tabella 2 si applicano ai rivestimenti semi-trasparenti ma non ai primer di adesione né ad altri rivestimenti trasparenti.
- (4) Per motivi di coerenza, al criterio 3 («Efficienza d'uso»), nella tabella 2, quinta colonna («Rivestimenti decorativi spessi per interni e esterni (1)»), alla prima linea (in merito ai criteri di resa di cui ai criteri 3 a) della decisione 2014/312/UE, l'unità di misura (1 m²/L) va sostituita con «1 m²/kg».
- (5) Il criterio 5 a) i) della decisione 2014/312/UE presenta un elenco di gruppi di sostanze esplicitamente indicate come soggette alla valutazione e alla verifica di cui al criterio 5 a). È stato tuttavia dimostrato che detto elenco di sostanze non è completo e che è necessario aggiungere un gruppo supplementare, ossia il gruppo «8. Sostanze contenute nei leganti e nei polimeri in dispersione, 8a. Leganti e agenti per la reticolazione, 8b. prodotti e residui della reazione». Inoltre, a fini di chiarezza, l'elenco dei gruppi di sostanze va inserito nella sezione relativa alla valutazione e alla verifica del criterio poiché tale elenco è impiegato a fini di valutazione e verifica.

⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2014/312/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (GUL 164 del 3.6.2014, pag. 45).

